

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 19.6.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

### **Concorso di colpa: si presume davvero?**

*Il concorso di colpa dell'attore danneggiato è un fatto attinente la quantificazione del danno che il giudice può liberamente considerare sulla base dei fatti provati da ambo le parti. Non vige tuttavia il principio per cui il concorso si presume se non viene fornita la prova contraria della diligenza perfetta del danneggiato. Il concorso infatti può essere provato per via logica, ovvero in base a presunzioni semplici, ma perché ciò avvenga occorre che il quadro fattuale complessivo in qualche modo imponga l'ipotesi del concorso.*

### **Tribunale di Genova, sentenza del 16.03.2015**

*...omissis...*

A bordo dell'auto vi erano il testimone escusso xxxxxx, allora fidanzato dell'attrice, ma ora del tutto indifferente e, e sul sedile anteriore destro la fidanzata del conducente. Essendo il conducente incapace a deporre e la fidanzata dello stesso in posizione deteriorata per vedere la scena la deposizione essenziale risulta l'unica acquisita. Almeno in ordine alla dinamica del sinistro il teste è stato chiaro e la sua posizione di attuale assoluta imparzialità non è stata messa in dubbio da nessuno. Risultano allora confermati alcuni dati essenziali di causa. Effettivamente l'auto si fermò ed i passeggeri scesero, effettivamente ripartì subito vista l'occasione offerta dalla sbarra che si alzava, effettivamente due dei tre passeggeri si ritirarono a bordo senza problemi ed effettivamente in quella circostanza la terza passeggera cadde a terra. Circa il seguito lesivo del fatto, sul quale il teste è stato stranamente poco loquace (uno neo che non appare decisivo nel quadro ricostruttivo) soccorre poi la documentazione sanitaria che attesta, in circostanze di tempo e luogo del tutto conformi, il seguito del fatto lesivo. Resta invece il tema della esatta dinamica della caduta.

Su quanto detto si attesta la residua resistenza di parte convenuta la quale reputa che in esso si annidi la possibilità di riconoscere un consistente concorso di colpa della vittima o, addirittura, un fatto colposo della stessa interruttivo del nesso causale.

A giudizio del Tribunale il dato rimane eccessivamente ipotetico.

Gli attori hanno dimostrato un fatto colposo. Infatti il conducente diede a breve distanza l'indicazione di scendere e di risalire per nuova partenza, o nel caso più grave, per nulla escluso, ripartì senza avvisare. In ogni caso si tratta di condotta imprudente. E' stato poi positivamente provato che tale condotta genererà un pericolo per tutti i trasportati e che di conseguenze si presentava come idonea in potenza anche a cagionare il sinistro lamentato.

Il concorso di colpa dell'attore danneggiato è un fatto attinente la quantificazione del danno che il giudice può liberamente considerare sulla base dei fatti provati da ambo le parti. Non vige tuttavia il principio per cui il concorso si presume se non viene fornita la prova contraria della diligenza perfetta del danneggiato. Il concorso infatti può essere provato per via logica, ovvero in base a presunzioni semplici, ma perché ciò avvenga occorre che il quadro fattuale complessivo in qualche modo imponga l'ipotesi del concorso. Quanto sopra è del tutto incompatibile con la sussistenza di una causa perfettamente idonea alla determinazione del danno ed assolutamente prossima al fatto in modo da restringere grandemente lo spazio per l'ipotesi suddetta. Essendo nel caso invocato il concorso a titolo completamente generico esso non può essere ritenuto sulla base di un'ipotesi mera, ipotesi in nessun modo richiesta dal quadro complessivo dei fatti.

A conferma definitiva del ragionamento svolto sta il fatto che, ove lo vuole, il legislatore impone espressamente una diversa disciplina. L'art. 2054 c.c. infatti impone, nel suo primo comma che ciascun conducente dimostri sempre la propria diligenza e, anche quando, nel caso di urto, le condotte dei collidenti solo del tutto imperscrutabili, impone di ritenere la pari responsabilità. In tal caso allora il concorso si deve presumere. Lo spazio di un concorso del tutto ipotetico va a riempire l'intero spazio di incertezza sulla dinamica del fatto lasciato dalle prove acquisite. Nondimeno, persino nella suddetta particolare ipotesi un margine di applicabilità del concorso ipotetico deve sussistere non potendosi opporre ipotesi del tutto fantasiose alla ricostruzione di una dinamica in tutto completa che certamente conduca al fatto lesivo.

(cfr Cassazione civile sez. III 03 aprile 2014 n. 7777 e 31 luglio 2013 n. 18340)

La possibilità di ritenere in sede concorsuale l'efficacia causale di un fatto presunto opera come si vede molto maggiormente a carico di chi circola, ma nel caso chi circolava era proprio il convenuto, mentre l'attrice era solo una trasportata.

La responsabilità del conducente va riconosciuta pienamente.

Quanto alla determinazione del danno occorre stare all'esito della CTU che ha accertato:

- preesistenza di un valgismo bilaterale delle ginocchia con lassità legamentosa congenita articolare, che ha favorito la lussazione laterale della rotula destra (costituente l'esito finale di maggior rilievo della torsione della caviglia destra nell'incidente); Risultano peraltro pratiche terapeutiche onerose durante la fase di xxx quale l'apposizione di gesso per gg. 20. Si deve considerare che la preesistenza suddetta non può non essere sottratta dal Icccccocomplessivamente ritenuta risultando congrua la misura sostenuta da parte convenuta.

Quanto alla personalizzazione del danno è stata fornita la prova di una vita attiva dell'attrice leggermente superiore alla media e di una vita familiare implicante necessità fisiche parimenti superiori. E' quindi possibile riconoscere una modesta personalizzazione del danno.

Risulta a questo punto completamente corretta la liquidazione e effettuata proprio dalla difesa delle convenute compagnia nelle note finali che si deve intermente riportare e recepire anche per quanto concerne il riconoscimento della personalizzazione.

Per persona nata il 13/03/1968; all', incidente del 06/01/2012 di anni 43 in base alle tabelle per l'anno 2014:

Danno non patrimoniale

I.T.P. al 75% 30 gg.:  $4 \times 3 = 22,50 \times 96,00$  Euro 2.160,00

I.T.P. al 50% 30 gg.:  $2 = 15 \times 96,00$  Euro 1.440,00

Somma Euro 3.600,00 con

personalizzazione del 15% ( $3.600,00 \times 15\%$ ) Euro 540,00

Somma Euro 4.140,00, oltre

IP 12% Euro 29.020,00 con

personalizzazione del 15% ( $\text{Euro } 29.020,00 \times 15\%$ ) Euro 4.353,00

Totale del danno da IP Euro 33.373,00

Decurtazione in ragione della preesistenza patologica congenita rilevata dal CTU dottxxxxx a carico dell'attrice Pxxxx.. ( $\text{Euro } 33.373,00 \times 20\%$ ) Euro - 6.674,60

Differenza (danno risarcibile da IP) Euro 26.698,40

Danno patrimoniale :

Danno emergente per spese mediche ritenute congrue dal CTU Euro 1.061,40

Danno da lucro cessante nessuno

Totale ( $4.140,00 + 26.698,40 + 1.061,40$ ) Euro 31.899,80

Il tutto a valori da ritenersi liquidati ad oggi per la perdurante operatività dello strumento tabellare impiegato, con la conseguenza della condanna integrativa per gli accessori limitata agli interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 4.800,00 ex D.M. n. 55 del 2014 , con riduzione sul medio per tutte le fasi e maxime per la decisoria.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 281 sexies del c.p.c.:

CONDANNA parte convenuta a versare a parte attrice la somma di Euro 31.899,80 oltre ad interessi legali sulla somma devalutata da oggi al giorno del fatto illecito;

CONDANNA la stessa parte a rifondere le spese di lite che si liquidano in Euro 4.800,00 oltre esborsi non imponibili per Euro 458,00, rimborso forfetario, iva e cpa.,

PONE le spese di CTU a carico di parte soccombente.

Così deciso in Genova, il 12 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2015.